

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Il programma di liquidazione, approvato dal comitato dei creditori, è comunicato al Giudice Delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
 - a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER

- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

ART. 104 TER

- Quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori il curatore, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, può procedere alla liquidazione di beni prima della approvazione del programma

RINUNCIA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI

- l'ultimo comma dell'art. 104 ter prevede che "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".

LE VENDITE

- Obiettivo: preservare avviamento e capacità produttiva e commerciale azienda in crisi
- Natura vendite: coattiva- giudiziaria e non volontaria
- Applicabilità estensiva artt. 2919 e ss. c.c.
- Inapplicabilità art. 2922 c.c. garanzia vizi
- Applicabilità disciplina art. 2921 evizione totale o parziale
- Art. 2929 : inopponibilità terzo acquirente nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto vendita
- Art. 2919 : inopponibilità acquirente dei diritti di terzi sul bene trasferito salvo che questi non fossero già opponibili al fallimento
- Applicabilità disciplina art. 1489 c.c. (giurisprudenza) : il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o riduzione prezzo se il bene è gravato da oneri e diritti reali o personali non apparenti, non dichiarati dal venditore e non conosciuti dall'acquirente.

LE VENDITE ART. 105 L. F.

- La liquidazione dei singoli beni è disposta quando **risulta prevedibile che** la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non **consenta** una maggiore soddisfazione dei creditori.

LA NUOVA NORMATIVA

- Fino alla riforma alla liquidazione dell'attivo fallimentare si applicavano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione (art. 105 L.F.). Dal 16 luglio 2006 la norma di rinvio al codice di procedura civile, di cui all'art. 105 L. F., non esiste più.

IL DECRETO CORRETTIVO

- Il decreto correttivo entrato in vigore il 1° gennaio 2008 ha previsto, modificando l'art. 107 L.F., nuovamente la possibilità per il curatore di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni (mobili, immobili o mobili registrati) vengano effettuate dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili.

CHE TIPOLOGIA E CHE MODALITA' DI VENDITE IL CURATORE POTRA' UTILIZZARE?

- L'art. 107 L.F. precisa, salvo quanto indicato nella precedente diapositiva, che le vendite dovranno essere effettuate "dal curatore **tramite procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la **massima informazione e partecipazione degli interessati.**"

ART. 107 L. F. IV° – V° COMMA

IV comma : curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto

V comma : curatore deve informare il G.d. e il C.d.C. degli esiti delle procedure di vendita e altri atti di liquidazione depositando in cancelleria la relativa documentazione

L'ART. 107 V° COMMA

- Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile

L'ART. 108 L. F.

- Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.

ART. 105 L. F. – LA VENDITA DELL'AZIENDA

- Per quanto riguarda le modalità di vendita dell'azienda l'art. 105 L.F. precisa che esse sono quelle indicate dall'art. 107 L.F. in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c.: vi è pertanto la più ampia libertà di scelta, purché si osservi la massima trasparenza e purché, a monte, vengano effettuate le opportune ed efficaci forme di pubblicità fra le molte oggi offerte anche dai mezzi di informazione informatici.

Vendita dell'azienda

- Formalità (art. 107 lf + art. 2556 c.c.)
- Dipendenti : preve consultazioni sindacali, trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze acquirente
- Debiti : esclusa espressamente responsabilità acquirente per i debiti sorti prima del trasferimento
- Cessione beni e rapporti in blocco: esclusa responsabilità alienante (art. 2560 c. c.) per passività trasferite
- Crediti : stessa disciplina art. 2559 c. c.
- Privilegi e garanzie : conservano validità e grado
- Conferimento : novità - esclusa responsabilità alienante
- Pagamento prezzo: anche mediante accollo debiti impresa fallita senza alterare graduazione crediti

Vendita dei crediti, diritti, quote, azioni, mandato a riscuotere Art. 106 L. F.


- **Crediti** : tutti i crediti di qualunque natura compresi quelli fiscali, futuri e contestati. Istituzionalizzata prassi di stipulazione mandati a riscuotere
- **Azioni revocatorie** : facoltà concessa al curatore di cedere az. revoc. già avviate e pendenti di tipo "concorsuale"
- **Quote S.r.l.** : integrale richiamo disciplina art. 2471 per espropriazione partecipazione:
 - liberamente trasferibile (modalità discrezione curatore)
 - non liberamente trasferibile (accordo cred. - debit. - società; non accordo : vendita all'incanto ma inefficace se entro 10 gg terzo offre lo stesso prezzo)

LA RIPARTIZIONE

- Il curatore deve provvedere a ripartire l'attivo fallimentare e pertanto predispone durante la procedura dei riparti parziali ed a fine procedura il riparto finale.
- L'ordine della ripartizione è stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare.

La ripartizione dell'attivo (artt. 110-117)

- Ogni 4 mesi il curatore deve presentare al g.d. un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione attività
- Il g.d. ordina che il progetto sia depositato in cancelleria e che sia data comunicazione a tutti i creditori (compresi quelli con un giudizio di impugnazione in corso relativo allo stato passivo)
- I creditori possono proporre reclamo al G.d. entro 15 giorni
- Decorso il termine il g.d. dichiara esecutivo il progetto di riparto eventualmente ordinando l'accantonamento delle somme oggetto di reclamo




L'ORDINE DELLA RIPARTIZIONE

1. Crediti prededucibili;
2. Creditori privilegiati;
3. Creditori chirografari.

Ordine di distribuzione delle somme ricavate (art. 111)

- Crediti prededucibili (rispettando eventuali privilegi)
- Crediti con diritto di prelazione
- Crediti chirografari
- Creditori ammessi tardivamente partecipano solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione (art.112)
- I crediti **prededucibili** devono essere accertati con le medesime modalità degli altri crediti e se sono liquidi ed esigibili e non contestati possono essere pagati immediatamente (al di fuori proc. riparto) se l'attivo è sufficiente a pagare tutti i prededucibili previa autorizzazione del g.d. o del c.d.c. (art. 111 bis). Corso interessi cessa al pagamento. Se attivo è insufficiente pagamento secondo criteri di graduazione e proporzionalità.



Limiti alle ripartizioni parziali art. 113

Le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme disponibili al momento (differenza per eventuali imprevisti nonché devono essere trattenute quote ritenute necessarie dal G.d. per spese future e compenso curatore).

Devono essere trattenute e depositate le quote assegnate :

- creditori ammessi con riserva ai sensi art. 96 l.f.
- creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari
- creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato
- creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e revocazione.

Devono essere anche trattenute somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non passati in giudicato

Art. 115 : modi stabiliti dal G.d. siano atti ad assicurare la prova dell'avvenuto pagamento.

Conti speciali art. 111 *ter*

Distinzione massa liquida attiva immobiliare (immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca, dei loro frutti e pertinenze nonché della quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme) **e mobiliare** (ricorrendo al criterio dell'esclusione, tutte le altre entrate).

Il curatore ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per l'attivo immobiliare e l'attivo mobiliare .


Contab. attivo **immobiliare** : è costituita dall'intero ricavato delle vendite degli immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca

Contab. attivo **mobiliare** : è costituita dall'intero ricavato delle vendite dei beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale

Occorre un'indicazione analitica entrate e uscite a carattere specifico imputabili a ciascun bene secondo un criterio proporzionale.

Rendiconto del curatore art. 116

Le modificazioni apportate dalla riforma si possono così sintetizzare:

1. il curatore ha l'obbligo di rendiconto non solo al momento di chiusura della procedura, ma anche in ogni altro caso in cui cessa dalle funzioni;
 2. il rendiconto deve indicare l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura;
 3. l'udienza per la discussione del rendiconto è destinata ab origine alla proposizione, non solo di osservazioni, ma anche di contestazioni;
 4. sono destinatari dell'avviso (di avvenuto deposito del rendiconto e della data d'udienza) i creditori ammessi al passivo, quelli che hanno fatto opposizione, i creditori in prededuzione non soddisfatti e il fallito;
 5. le osservazioni e le contestazioni possono essere presentate fino all'udienza, dunque anche in epoca anteriore alla stessa;
 6. ove non si raggiunga l'accordo, il giudice delegato dovrà rimettere immediatamente la questione al collegio, il quale deciderà in camera di consiglio secondo il procedimento di cui al nuovo art. 26
- 

Ripartizione finale art 117

Approvato il rendiconto e liquidato compenso curatore, il G.d. sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale (procedura stabilita per rip. parziali).

Introduzione possibilità distribuire tutti gli accantonamenti al fine agevolare rapida chiusura procedura (in caso di mancato verificarsi condizione o pass. in giudicato, le somme oggetto dei crediti devono essere accantonate con modalità stabilite dal G.d. ma ciò non impedisce la chiusura del fallimento)

Facoltà del Gd di assegnare, nel rispetto cause prelazione, ai creditori che vi acconsentano i crediti di imposta del fallito non ancora oggetto di rimborso.

Creditori irreperibili : somme dovute depositate presso istituto di credito o uff. postale (decorsi 5 anni senza richieste in favore Stato; in caso di richiesta da altri creditori insoddisfatti il G.d. dispone distribuzione in base ordine art. 111 fra i soli richiedenti).